

1982, N. 164:
"NORME IN
MATERIA DI
RETTIFICAZIONE
DI ATTRIBUZIONE
DI SESSO".

L'art. 1 della legge n. 164/1982 stabilisce che

«La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». L'ART. 31 D. LGS. 150/2011 «DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO»

DISPOSIZIONI
COMPLEMENTARI AL CODICE
DI PROCEDURA CIVILE IN
MATERIA DI RIDUZIONE E
SEMPLIFICAZIONE DEI
PROCEDIMENTI CIVILI DI
COGNIZIONE

Il quarto comma dell'art 31 stabilisce che

«quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato»

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 221 DEL 5 NOVEMBRE 2015

SENTENZA N. 180 DEL 2017

CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA N. 15138/2015

Hanno chiarito, valorizzando il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, decreto legislativo n. 150/2011(«quando risulta necessario»),

che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 legge n. 164/1982 NON deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari

Essendo sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito

- del disturbo di identità di genere
- e di un **serio, univoco e tendenzialmente irreversibile** percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 221 DEL 5 NOVEMBRE 2015 Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del DIRITTO ALLA SALUTE, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.

La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 180 DEL 2017

Ha sottolineato «la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato.

Pertanto va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione».

IN ITALIA LA RIASSEGNAZIONE DI SESSO E GENERE È CONSENTITA QUANDO

La persona che intende cambiare sesso e genere prima di iniziare il percorso legale di rettifica deve quindi aver compiuto un **percorso di affermazione di genere**, la cui durata dipende da persona a persona.

Solo al termine del percorso di affermazione di genere potrà avanzare domanda al Tribunale competente per ottenere l'autorizzazione alla riassegnazione del sesso e al cambiamento del nome.

COSA SI DOMANDA AL TRIBUNALE?

- 1. L'autorizzazione per l'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso + la rettificazione del nome e del genere
- 2. oppure solo la rettifica del nome e del genere.

È infatti possibile che la persona NON intenda modificare i propri caratteri sessuali per via chirurgica e dunque chiedere il solo mutamento del nome e del sesso anagrafico

Questo significa che, se la persona ha raggiunto il proprio benessere psico-fisico e dimostra la propria immedesimazione nel genere percepito e vissuto come "irreversibile" <u>non</u> è obbligatorio che effettui tutti gli interventi chirurgici e può ottenere il cambio del nome e del sesso anagrafico anche se <u>non</u> si è operata o decide di <u>non</u> operarsi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il Tribunale, per autorizzare la riassegnazione del genere (con o senza richiesta di autorizzazione all'intervento chirurgico), NON richiede una espressa lista di documenti.

Ciò che va provato, allegando documentazione specifica, è:

- la disforia di genere della persona
- nonché la **irreversibile immedesimazione** nel genere percepito e la eventuale trasformazione corporea avvenuta.

La domanda dovrà, quindi, preferibilmente, essere corredata da:

- ✓ una documentazione psico-diagnostica
- ✓ e una **documentazione medica** che attestino:

il percorso di affermazione di genere

la volontà irreversibile di rettificare il proprio sesso anagrafico

la immedesimazione definitiva e irreversibile nel genere vissuto e percepito come il proprio

ed eventualmente la volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.

NOMINA CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO

Le Consulenze Tecniche vengono disposte dal Giudice all'interno di un procedimento giuridico ogni volta che un Giudice richieda l'acquisizione di informazioni o approfondimenti che esso ritiene necessari al fine di decidere una causa.

Le motivazioni che possono indurre il Giudice a nominare il CTU nelle cause di riassegnazione di sesso possono essere dovute:

alla **prassi** adottata da un determinato Tribunale

all'esigenza del Giudice incaricato di avere l'aiuto di un medico, o comunque di un esperto, **per la lettura e la comprensione** della documentazione allegata dal richiedente

alla non completezza della documentazione prodotta (per questo motivo è molto importante verificare prima dell'introduzione del giudizio quali documenti e/o certificati vengono richiesti dal Tribunale territorialmente competente).

In ogni caso, il CTU nominato dovrà essere una persona di **comprovata esperienza nella materia** (identità di genere) e non potrà effettuare nessuna ispezione corporea sulla persona.

Le **spese di nomina del CTU** sono a carico della persona.

LA NUOVA PROCEDURA CON LA RIFORMA CARTABIA

Art. 473-bis cpc (Titolo IV-bis Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie):

«Le disposizioni del presente titolo si applicano ai **procedimenti relativi allo stato delle persone**, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione dei minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone dei cittadini dell'Unione europea.

Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titolo I e III del Libro secondo»

LA PROCEDURA

Il procedimento non si introduce più con atto di citazione ma con RICORSO EX ART. 473-BIS 12 ss corredato da tutti i documenti relativi al percorso effettuato dalla persona.

Il presidente, entro 3 gg dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di 90 giorni.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati a cura della cancelleria a cura dell'attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero a cura della cancelleria.

CHI È IL CONVENUTO/RESI STENTE?

- Nel caso in cui il ricorrente abbia figli oppure un coniuge l'atto che introduce il giudizio di mutamento del genere e del sesso va notificato al Pubblico Ministero e al coniuge e ai figli.
- In assenza di coniugi e figli l'atto di citazione va notificato solamente al Pubblico Ministero.

COSTI E ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO

(REDDITO ANNUO LORDO 12.838,01 EURO COSÌ COME RIPARAMETRATO PER L'ANNO 2023).)

CONTRIBUTO UNIFICATO 518,00 Euro + 27,00 Euro diritti di cancelleria

Ex art. 76 D.P.R. 115 del 30/05/2002 relativo alle condizioni di ammissione al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato stabilisce che

se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante (art. 76, comma 2°).

A tale condizione fa però eccezione il caso in cui ad oggetto della causa vi sia un diritto della personalità, o quando gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi (art. 76, comma 4°).

TRIBUNALE COMPETENTE

E' competente il tribunale del luogo dove la persona è attualmente residente

Se la **persona è cittadina italiana, ma residente all'estero** potrà rivolgersi al Tribunale relativo all'ultima residenza in Italia.

Se la persona residente all'estero di cittadinanza italiana ha svolto tutto il **percorso di affermazione di genere all'estero** potrà presentare la documentazione estera attestante la propria transizione.

Tale documentazione dovrà tuttavia essere tradotta e asseverata (ovvero munita del timbro che ne attesti la conformità presso un qualsiasi Tribunale italiano o presso il competente consolato italiano nel Paese estero di residenza).

ESITO PROCEDIMENTO

All'esito del procedimento, in relazione alla domanda presentata Il Tribunale potrà emanare una sentenza che:

autorizza l'intervento chirurgico per la riassegnazione di sesso e contestualmente ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita la rettificazione di nome e sesso anagrafico

autorizza la rettificazione del nome e del sesso anagrafico (in questo caso la persona non intende operarsi e ha chiesto al Tribunale di poter ottenere il solo cambio del nome e del sesso anagrafico)

SULLA VARIAZIONE DEL NOME

Cass. Civ., Sez. I, ord. 17.02.2020, n. 3877

"(...) il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione del sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato".

In linea col principio affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2001, secondo cui il nome inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti e tutelati *ex* art. 2, Cost.

I TEMPI DEL PROCEDIMENTO

I tempi del procedimento giudiziario variano in base a molti fattori: Tribunale, il carico di lavoro del Giudice investito della causa, la completezza dei documenti allegati, la eventuale nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio.

Nell'udienza di comparizione il Giudice potrebbe ritenere utile ascoltare direttamente la persona ponendo delle domande, ad esempio, circa il percorso di transizione, gli eventuali ostacoli incontrati, il rapporto con la famiglia e il mondo esterno, le esperienze di vita nel ruolo di genere congruente con la propria identità di genere.

Il procedimento potrebbe richiedere una o più udienze e richiedere altresì la nomina di un CTU.

PER PRODURRE EFFICACIA

La sentenza passata in giudicato verrà trasmessa dal Tribunale all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di nascita della persona e, solo successivamente, ci si potrà rivolgere al Comune di residenza per richiedere l'emissione di una nuova carta di identità.

Infine, se la sentenza ha autorizzato anche l'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso, la persona interessata potrà rivolgersi alla struttura ospedaliera prescelta e mettersi in "lista" per gli interventi chirurgici.

IN DEFINITIVA:

Con la sentenza che autorizza al cambiamento di sesso si ha il diritto a ottenere il cambio del nome e del sesso anagrafico su ogni documento.

Infatti non deve permanere nessuna "traccia" circa il sesso e il nome originario (ad eccezione della trascrizione sull'atto di nascita che viene visto solo dagli Ufficiali di Stato Civile tenuti alla riservatezza) proprio a salvaguardia della privacy e del futuro inserimento nei rapporti socio-lavorativi.

Tuttavia potrebbe accadere di incontrare delle difficoltà nell'ottenere l'aggiornamento di alcuni documenti, specie per quelli non provenienti dalla Pubblica Amministrazione.

Alcuni esempi concreti: attestati, certificazioni e abilitazioni di enti privati, volture di utenze telefoniche, atti notarili di compravendita.

In tutti questi casi potrebbe essere necessario il pagamento di alcune imposte o di alcune marche da bollo

CITTADINI STRANIERI

Anche una persona straniera in transizione con regolare permesso di soggiorno e residente in Italia può fare domanda per la riconversione del sesso e del nome e per l'autorizzazione all'intervento chirurgico in Italia.

Può anche beneficiare dell'eventuale intervento di riassegnazione del sesso a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

LEGGE **APPLICABILE** NEL CASO DI DOMANDA PRESENTATA DA CITTADINI STRANIERI

La **LEGGE ITALIANA** in tutti i casi in cui l'ordinamento giuridico del Paese di provenienza non prevede la possibilità di mutare la propria identità di genere, o nel caso in cui gli effetti della legge straniera siano contrari all'ordine pubblico (ex art 16, l. n. 218/1995 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)

La **LEGGE DEL PAESE D'ORIGINE** nel caso in cui preveda la possibilità di mutare la propria identità di genere (per es. Brasile. In questo caso è possibile che il giudice chieda alla rappresentanza diplomatica nel paese d'origine un parere rispetto alla normativa vigente in quel paese ex art. 14 L. 218/1995 DIP secondo il quale giudice «L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice».

LA LEGGE ITALIANA nel caso di doppia cittadinanza (tra le quali quella italiana) ex art. 19 L.218/1995 DIP .

LEGGE ITALIANA nel caso di una persona apolide o rifugiata

RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI POLITICI

Richiedenti asilo possono chiedere la rettifica o è preferibile aspettare l'esito della Commissione del riconoscimento della protezione internazionale.

RIFUGIATI (già titolari della protezione internazionale)

Cosa cambia nella procedura?

Il Tribunale NON può ordinare la rettifica dell'atto di nascita.

Si domanda prima la rettifica del provvedimento di attribuzione della protezione Internazionale alla Commissione territoriale che ha provveduto al riconoscimento.

Con il provvedimento di rettifica della Commissione (organo amministrativo) si procede alla modifica del permesso di soggiorno per asilo politico, al titolo di viaggio eventualmente in possesso, al codice fiscale e alla carta di identità.

CONSEGUENZE SULLA VITA FAMILIARE UNIONE CIVILE/MATRI MONIO

Il legislatore ha adottato delle soluzioni diverse tra matrimonio ed unione civile, in presenza della rettificazione di sesso di uno dei coniugi o di una delle parti.

L'art. 1 comma 26 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Legge Cirinnà) dispone che **nel caso di unione civile**, la rettificazione di sesso di una delle parti determina lo scioglimento dell'unione civile, senza alcuna possibilità di una scelta diversa.

Al contrario, l'art. 1, comma 27, ha previsto che nel caso di matrimonio alla rettificazione di sesso di uno dei coniugi, ove gli stessi abbiano manifestato volontà di mantenere in vita il vincolo di coppia (da manifestarsi fino alle precisazioni delle conclusioni), consegue automaticamente l'instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (Intervento della Corte Costituzionale, sentenza 170 del 2014 sul divorzio imposto)

Sono state sollevate della questioni di Costituzionalità: per esempio Tribunale di Trento, dichiarate inammissibili dalla Corte.

Ad agosto 2023 anche il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità.

CONSEGUENZE SULLA VITA FAMILIARE

La persona che ha rettificato il proprio sesso e genere può contrarre matrimonio con una persona di altro sesso.